Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di martedì 4 luglio 2017

CRISI D'IMPRESA

L'accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari

di **Andrea Rossi**

Il D.L. 83/2015, convertito con la L. 132/2015, ha introdotto l'articolo 182-*septies* L.F. che prevede sia una **convenzione di moratoria** temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari che un nuovo **accordo di ristrutturazione del debito** con **intermediari finanziari**, qualora vi siano debiti verso banche in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo; nel presente articolo approfondiremo il contenuto dell'accordo di ristrutturazione del debito con **intermediari finanziari**, prendendo spunto anche dalle indicazioni fornite in un recente documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ricordando che l'accordo di moratoria è stato trattato in un precedente contributo.

L'articolo 182-*septies* L.F. non sostituisce la disciplina di cui all'articolo 182-*bis* L.F., bensì la integra prevedendo un apposito accordo di ristrutturazione dei debiti con le banche e con intermediari finanziari, consentendo però al debitore di richiedere che gli effetti **dell'accordo concluso** con determinate **categorie** di creditori vengano estesi ai creditori finanziari **non aderenti** appartenenti alla medesima **categoria**.

L'introduzione del nuovo articolo 182-*septies* L.F. nasce dal fatto che l'accordo di ristrutturazione del debito *ex* articolo 182-*bis*, così come strutturato dall'attuale normativa, ha evidenziato più di una **lacuna,** laddove il **dissenso** di un **solo** istituto di credito ha più volte impedito un possibile risanamento dell'impresa, costringendo il debitore a presentare una più invasiva e costosa domanda di concordato; pertanto, il Legislatore, in ottemperanza delle raccomandazioni della Commissione europea del 12 marzo 2014 n. 2014/135/UE, ha cercato di superare le **lacune** dell'accordo di ristrutturazione del debito *ex* articolo 182 *bis* L.F. introducendo appunto l'articolo 182-*septies* che prevede espressamente la possibilità di **estendere** gli **effetti** dell'accordo anche alle banche o intermediari finanziari **non aderenti, qualora sia raggiunta una adesione** del **75**% all'interno della **categoria** alla quale il **non aderente appartiene.** Pertanto, laddove **non** sia raggiunto il citato ***quorum*** in una **specifica categoria**, è possibile **ugualmente vincolare** creditori appartenenti ad altre **categorie giuridiche** all'interno delle quali invece **sia stata raggiunta** la percentuale del 75%.

A seguito dell'introduzione del nuovo articolo 182-*septies*, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato un nuovo documento volto a fornire utili indicazioni per i professionisti che operano nell'ambito della crisi di impresa, che vengono approfondite nelle righe che seguono.

Il **presupposto** oggettivo in capo al debitore per poter accedere alla disciplina in esame è la

presenza di debiti verso **banche** e **intermediari finanziari** (sottoposti alla disciplina degli articoli 106 e 107 TUB) in misura pari almeno alla **metà dell'indebitamento complessivo**; si ritiene opportuno precisare che, al fine del calcolo della **prevalenza** dell'indebitamento bancario rispetto al debito complessivo, è necessario tenere conto, secondo le indicazioni fornite nel documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sia dei debiti **scaduti** che quelli **a scadere**; inoltre, laddove vi siano dei contratti di ***leasing*** **finanziario**, dovrà essere considerato **l'intero debito in linea capitale,** incrementato degli **interessi** nel frattempo **maturati** alla data di deposito dell'accordo. Per quanto attiene invece i **debiti contestati** (magari inseriti nei fondi rischi), gli stessi **non** vanno tenuti in considerazione, salvo che la contestazione da parte del debitore sia palesemente **infondata,** mentre dovranno essere considerati i **debiti potenziali** per **fideiussioni** concesse dall'impresa laddove il rischio di escussione da parte del terzo soggetto garantito sia elevato.

L'accordo di ristrutturazione in esame è **vincolante** anche per i soggetti **non aderenti** a condizione che questi ultimi siano stati invitati fin dall'inizio **al tavolo delle trattative** (è opportuno pertanto un invito scritto, meglio se inviato via PEC) e, conseguentemente, messi nelle condizioni di **parteciparvi**; conseguentemente il **mancato** invito anche di un solo degli istituti di credito rende di per sé **inopponibile** al creditore **l'accordo** *ex* articolo 182-*septies* L.F., con la conseguenza che lo stesso dovrà essere integralmente pagato come creditore **non aderente** nei termini previsti dall'articolo 182-*bis* L.F..

Resta inteso che gli **effetti vincolanti** dell'accordo nei confronti delle banche non aderenti sono ottenibili solamente in presenza di una omogeneità **giuridica** (correlata alla natura soggettiva del creditore) e di **interesse economico** rispetto alle posizioni delle banche **aderenti**.

Secondo il documento in esame, **non** è possibile obbligare i soggetti **non aderenti**, ai sensi dell'articolo 182-*septies*, all'erogazione di **nuova finanza** (anche prededucibile), alla **concessione** di nuove linee di credito ovvero di **nuovi finanziamenti** (sia chirografari che ipotecari); è invece possibile obbligare i soggetti **non aderenti**, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito *ex* articolo 182-*septies*, ad una **dilazione** ovvero **rinuncia parziale** del proprio credito, oppure alla conversione del proprio credito in quote di capitale in presenza ovviamente di una omogeneità **giuridica** e di **interesse economico** rispetto ai **soggetti aderenti,** raggiunto il *quorum* del **75%.**

Infine anche tale accordo deve sottostare ad una **attestazione** redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d), L.F. che esprima un giudizio sulla **veridicità** dei dati aziendali e soprattutto sulla **fattibilità** dell'accordo, dedicando una particolare attenzione circa la **sussistenza** dei **requisiti giuridici** che permettono l'estensione **forzosa** ai **non aderenti** dell'accordo di ristrutturazione del debito.

Seminario di specializzazione
PROCEDURE PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA IN CONTINUITÀ
Scopri le sedi in programmazione >